

Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.**

#### **Art. 44**

*(Modifiche alla legge regionale 23/1999)*

1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;

**b)** al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;

**c)** al comma I dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;

**d)** al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;

**e)** il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.>>;

**f)** al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;

**g)** l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

#### **<<Art. 13**

*(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)*

1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica,

provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartufigole di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.>>;

**h)** l'articolo 14, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

**<<Art. 14**

*(Autorizzazione alla raccolta)*

**1.** Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.>>;

**i)** l'articolo 15, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente:

**<<Art. 15**

*(Iniziative finanziate)*

**1.** L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartufigolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:

**a)** attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;

**b)** iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartufigicoltura;

**c)** attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

**2.** I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufige controllate, per realizzare tartufige coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufiga.

**3.** Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufigi che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.>>;

**j)**

( ABROGATA )

**k)** al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole <<dal Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;

**l)** al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.

(1)

Note:

**1** Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017